

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPALOZZA, OTTOLENGHI, PALERMO, PICCHIOTTI, GIANQUINTO, SANSONE, SCOTTI, TERRACINI, CERABONA e GRAMEGNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1958

**Modificazione della legge 18 novembre 1952, n. 1794,
per i concorsi in magistratura (Corte d'Appello e Corte di Cassazione)**

ONOREVOLI SENATORI. — È noto a tutto lo stato di profondo disagio in cui trovasi il personale della Magistratura italiana per la acuta questione del sistema delle promozioni.

Questione già ripetutamente dibattuta al Senato e alla Camera dei deputati, anche in occasione del recente esame dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. In tale occasione il Guardasigilli dichiarò:

« Si provvederà pure al riordinamento del personale, tenendo presente l'esigenza selettiva del sistema: sarà tenuta anche nella dovuta considerazione l'ultima proposta dell'Associazione nazionale magistrati per quanto riguarda le promozioni in Appello ed in Cassazione, che l'Associazione vorrebbe fossero effettuate per scrutinio. Al vigente, in-viso sistema dei concorsi per titoli in Cassazione, il progetto in parola sostituisce quello dei concorsi per esami ».

Senonchè nessun fatto e nessuna iniziativa è seguita a questa manifestazione di buoni propositi, talchè il Presidente dell'Associa-

zione nazionale magistrati, Vincenzo Chieppa, Presidente di Sezione della Corte di cassazione, così scrive nel recente numero del novembre scorso dell'organo ufficiale dell'Associazione stessa:

« Qui è necessario richiamare l'attenzione del Governo — e per esso del Ministro della giustizia — e del Parlamento, su di un dato di fatto, che non può essere smentito, nella sua sussistenza concreta, nè vulnerato da pressioni di piccoli gruppi attaccati alle vicende del passato: la stragrande maggioranza dei magistrati vuole essere liberata dall'attuale sistema dei concorsi per titoli, che turba la vita giudiziaria, agita i magistrati e ha decisamente mostrato di non presentare alcuna garanzia di una scelta giusta ed obbiettiva.

« Sia detto chiaro, i magistrati, secondo vanno conclamando da anni — dal Congresso di Venezia del 1952, al Congresso di Torino del 1954, al Congresso di Napoli del 1957, alle assemblee di Bologna del giugno 1957 e di Roma del marzo 1958 e via dicendo

— di concorsi per titoli non ne vogliono più sapere, neppure per lo spazio breve di un altro anno.

« È la istanza esplicita che essi rivolgono al Ministro guardasigilli, con rispetto, ma con ferma insistenza.

« Scelga, egli, che è così attento osservatore dei nostri voti e delle nostre aspirazioni, la via che ritiene più conveniente: una riforma immediata, o la soppressione dei concorsi in funzione di un regolamento transitorio in attesa della nuova legge, o la proroga dei termini per i bandi di concorso a fine di concretare la nuova disciplina; ma, comunque, tolga di mezzo il concorso

per titoli avversato da tutti. E ne saranno lieti anche i cittadini ai quali interessa di avere sentenze giuste, rapide, chiare, convincenti, non sentenze-tipo che non interessano nessuno ».

Poichè il problema è diventato urgente e indilazionabile, dato che con il 15 gennaio prossimo venturo, in virtù dell'articolo 3, primo comma, legge 13 novembre 1952, numero 1794, dovrebbero essere banditi i deprecati concorsi, i proponenti suggeriscono una semplice norma di rinvio di tale data, in modo da poter dare al Governo e al Parlamento il tempo per deliberare in ordine alla riforma del sistema.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, è sostituito con il seguente:

« I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Cassazione sono indetti non oltre il 15 giugno di ogni anno per un numero di posti corrispondente alle quote attribuite nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 1 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.